

ACCORDO CONTRATTUALE FRA L'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO E IL CONSORZIO ASTIR DI PRATO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE PSICHIATRICHE SOCIO RIABILITATIVE EXTRAOSPEDALIERE A CARATTERE RESIDENZIALE, EROGATE NELLA STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA SRP 3.1 "LA CASA DI MARTINO " - COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA (FI)

TRA

- L'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda", codice fiscale e partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1, nella persona della Dott.ssa Annalisa Ghiribelli, non in proprio, ma nella sua qualità di Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli, delegata alla stipula del presente atto con deliberazione del Direttore Generale del _____ ;

e

il Consorzio ASTIR s.c.s. - Consorzio di Cooperative sociali, di seguito denominato "Consorzio", con sede legale in Prato, Via Nazario Sauro n. 11, codice fiscale e partita IVA 01676060971, iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali, Sezione C, con decreto regionale n. 53 del 7 febbraio 1995, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Simone Gelsumini,

VISTI

- Il D.LGS. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;
- l'art. 8-bis comma 3 del D.LGS 229/1999 e s.m. i.; ove si prevede che "la realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del SSN e l'esercizio di attività sanitaria a carico del SSN sono subordinate, rispettivamente, al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 8-ter, all'accreditamento istituzionale di cui all'art. 8 quater nonché della stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies..."
- la L.R. n. 51 del 05/08/2009 "Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";
- il D.P.G.R. n. 79/R del 17/11/2016 "Regolamento di attuazione della L.R. 5 agosto 2009 n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie)" e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 , approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR n. 85/R dell'11 agosto 2020;
- il DPCM 12/01/2017 con cui sono stati definiti e aggiornati i Livelli essenziali di Assistenza di cui all'art. 1 comma 7 del D.LGS 502/92, in particolare l'art. 25 e l'art. 32 "Assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale ai minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico e del neuro sviluppo";
- la DGRT n. 504 del 15/05/2017 di recepimento del DPCM 12/01/2017;
- Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;

- l'Intesa tra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti locali e le Comunità montane sul documento concernente “Strutture residenziali psichiatriche n. 13/054/CR7A/C7 rep. Atti 116/LU del 17/01/2013;
- la DGRT 1127 del 09/12/2014 su parametri strutturali e organizzativi delle strutture residenziali psichiatriche;
- il GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito anche solo “GDPR”;
- il D.LGS n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" come novellato dal D.LGS n. 101/2018 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”
- l'art. 28, primo paragrafo del Regolamento europeo 2016/679/UE che prevede: “Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del Titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a Responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- La delibera del Direttore Generale n 250 del 28-02-2020 inerente la procedura aziendale in caso di violazione dei dati personali (c.d. Data breach);

PREMESSO

- che le problematiche connesse alla patologia psichica implicano - per la loro complessità - un approccio che non può essere di natura esclusivamente specialistica ma che deve ampliare la prospettiva dal singolo individuo alla famiglia, alle persone che lo circondano ed all'ambiente di vita;
- che le strutture che intrattengono rapporti convenzionali con gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale sono presidi del medesimo;
- che la Struttura Residenziale psichiatrico - riabilitativa SRP 3.1 “ La Casa di Martino” risulta autorizzata al funzionamento con atto n. 2017/0509 rilasciato dal Comune di San Casciano (Fi) e la stessa risulta, altresì, accreditata dalla Regione Toscana con Decreto Dirigenziale n. 15247 del 20/10/2020, entrambi gli atti ai sensi della L.R. 51/09 e del relativo Regolamento Regionale della Toscana n. 79/R del 17/11/2016 come novellato dal Regolamento Regionale della Toscana n 90/R del 16/09/2020;
- che al gestore della Struttura in parola non è stata irrogata alcuna delle sanzioni o delle misure cautelari di cui al D.Lgs 231/2001 che impediscono di contrattare con gli Enti Pubblici;
- che il gestore della Struttura è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 68/99;
- che il Regolamento interno della Struttura recepisce tutte le indicazioni previste dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 11 novembre 2016, n.79/R, così come novellato dal Regolamento 16 settembre 2020, n. 90/R e tutte le eventuali ulteriori indicazioni previste da normative in vigore nel periodo di validità della presente convenzione;
- che con scheda di fabbisogno trasmessa con mail in data 31-03-2023 - agli atti di questo Ufficio - il Direttore dell'Unità Funzionale Complessa Salute Mentale Adulti (UFCSMA) Zone Sud-est e Mugello dell' Azienda USL Toscana Centro Dr. Stefano Castagnoli ed il Direttore Dipartimento Salute mentale e Dipendenze Dr. Marco Armellini hanno espresso la necessità di rinnovare la convenzione in essere in struttura con finalità di riabilitazione psichiatrica residenziale “ La Casa di Martino” per massimo n 10 posti, per garantire la continuità dell'attuale servizio;

- che tra l’Azienda USL Toscana Centro e la Struttura residenziale psichiatrico-riabilitativa “La Casa di Martino” intercorre già un rapporto convenzionale dall’anno 2018;
- che la capacità ricettiva attuale della Struttura è di n. 10 posti di tipo residenziale psichiatrico-riabilitativo;

TANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Le parti convengono che oggetto della presente convenzione è la gestione del trattamento residenziale per adulti presso la Struttura residenziale riabilitativa “La Casa di Martino” con sede in via Cassia per Siena, 79 a San Casciano Val di Pesa (Fi), qualificata ai sensi del DPGR n 79/R del 17.11.2016 e ss.mm.ii. come Struttura residenziale per trattamenti socio riabilitativi per adulti, tipologia SRP 3.1.

Il Consorzio gestirà il servizio oggetto del presente contratto con propria idonea organizzazione di personale che dovrà essere qualificato secondo la normativa vigente. A tal fine il Consorzio incarica le seguenti Cooperative consorziate:

- Il Chicco di Senape con sede legale in via Fedi ,12 località Sovigliana – Vinci (Fi) CF e PIVA 05589440485 iscritta con A.D. n. 1115/2007 all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Toscana nella sezione A che curerà gli aspetti relativi a assistenza sanitaria, attività educativa, terapeutico-riabilitativa, socializzazione e reinserimento sociale;

- La Tenda di Elia con sede legale in via Fedi, 12 località Sovigliana – Vinci (FI) CF e PIVA 05612960483 iscritta con A.D. n. 583/2007 all’Albo delle Cooperative Sociali della Regione Toscana nella sezione B che curerà gli aspetti relativi ai servizi ausiliari, attività di pulizia e lavanderia, di supporto alla gestione della struttura insieme agli utenti e all’amministrazione.

Il servizio è rivolto prioritariamente ad utenti delle Unità Funzionali Complesse Salute Mentale Adulti (UFCSMA) del Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell’Azienda USL Toscana Centro.

Nel caso di posti vacanti per oltre 15 giorni, la Struttura potrà ospitare utenti provenienti da altre Aziende USL della Toscana o da altre.

Nel caso di posti vacanti per oltre 15 giorni, la struttura potrà ospitare utenti provenienti da altre Aziende USL della Toscana o da altre Aziende USL di altre regioni italiane – nel rispetto delle disposizioni ed alle stesse condizioni contenute nel presente atto – previa informazione al responsabile del contratto per gli aspetti sanitari.

L’Azienda utilizza i posti residenziali autorizzati in base al bisogno e senza alcun vincolo nei confronti della Struttura.

ART. 2 - TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ E DOTAZIONE DI PERSONALE

Come sopra indicato, la struttura è autorizzata, ai sensi del Regolamento n.79/R del 17/11/2016 e s.m.i., per l’erogazione delle prestazioni di ricovero (D.3), tipologia struttura residenziale psichiatrico-riabilitativa per adulti SRP 3.1.

Per i posti letto autorizzati oggetto del presente accordo, indipendentemente dall’occupazione degli stessi, il Consorzio assicura l’erogazione delle prestazioni secondo i requisiti indicati nel Regolamento n.79/R del 17/11/2016 e s.m.i. e nell’atto di accreditamento.

La struttura, essendo di tipo residenziale, dovrà restare aperta per 365 giorni e per 24 ore al giorno. Durante la giornata, la struttura dovrà sempre garantire personale congruo alla corretta gestione delle attività e al controllo degli ospiti.

Con la sottoscrizione del seguente accordo, il Consorzio mette a disposizione la seguente dotazione organica:

- Direttore Sanitario per n. 6 ore settimanali;
- n. 1 medico psichiatra n. 9,04 ore settimanali con il compito di verifica del progetto terapeutico e della terapia specialistica eventualmente assunta dall'utente inserito;
- n.1 Educatore Professionale per n. 75 ore settimanali;
- n.1 Educatore Professionale Coordinatore per n. 3 ore settimanali;
- n.1 Operatore Socio-Sanitario per n. 161 ore settimanali;
- n. 1 Psicoterapeuta per n. 6 ore settimanali;
- n.1 Infermiere per n. 23 ore settimanali;
- n. Addetto alla cucina per n 21 ore settimanali;
- n. 1 ausiliario/personale addetto alle pulizie per n. 35 ore settimanali.

Il Direttore Sanitario svolge la funzione di Responsabile della struttura, coordinando gli interventi educativi, terapeutici e riabilitativi. In particolare, svolge i seguenti compiti:

- Collegamento con i servizi invianti;
- Raccordo tecnico-organizzativo e sanitario;
- Coordinamento dell'equipe di Struttura;
- Responsabile del regolare svolgimento del servizio;

Il Consorzio potrà avvalersi di personale volontario e/o del Servizio Civile nazionale e regionale. Ove presente, il personale volontario dovrà essere adeguatamente formato, prima della presa di servizio presso la struttura.

Il Consorzio dovrà, altresì, garantire adeguata attività di formazione al personale dipendente impiegato nella struttura, sulla base di necessità di aggiornamento/approfondimento delle competenze tecnico-professionali e nel rispetto dei relativi CCNL di categoria.

Il Consorzio garantisce le seguenti attività:

- Servizio residenziale (vitto, alloggio, assistenza di base);
- lavoro di psicoterapia di gruppo/ comunità interna alla struttura, come strumento per un funzionamento adattivo migliore;
- attività gruppali per le famiglie e familiari di riferimento per gli ospiti a cadenza quindicinale/mensile, finalizzati ad un percorso di consapevolezza e di crescita;
- lavoro di appoggio al contesto sociale per esperienze di socializzazione attiva;
- colloqui individuali a cadenza almeno settimanale;
- verifiche almeno semestrali con operatori del servizio inviante sull'andamento del PTRI - Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale;
- Monitoraggio della terapia farmacologica e dei suoi effetti collaterali, qualora presente.

L'Azienda è esonerata da ogni obbligo nei confronti del Consorzio per l'attività eseguita oltre il volume indicato nel presente articolo e oltre i volumi finanziari assegnati al successivo articolo 6.

ART. 3 - MODALITÀ DI ACCESSO, PROROGHE E DIMISSIONE

Come previsto dall'art. 1 del presente accordo, i posti autorizzati sono riservati prioritariamente ad utenti delle Unità Funzionali Complesse Salute Mentale Adulti (UFCSMA) del Dipartimento Salute mentale e Dipendenze dell'Azienda USL Toscana Centro e, in subordine, di altre Aziende Sanitarie anche di altre regioni italiane ma in ogni caso l'ammissione dovrà essere comunicata con preavviso di 15 giorni al Responsabile del Contratto per gli aspetti sanitari.

Al momento dell'accesso alla struttura, accertata la regolarità dell'impegnativa e della relativa autorizzazione amministrativa, il soggetto viene accolto in osservazione e trattamento dandone comunicazione nel termine di 5 giorni all'UF Salute Mentale Adulti nonchè ai Servizi amministrativi dell'Azienda competenti per territorio o all'Azienda di residenza dell'assistito, corredata da un Piano

Terapeutico Specifico (PTS) dettagliato e personalizzato di intervento in cui sono descritte le attività da svolgere in relazione agli obiettivi declinati nel Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) elaborato dalla UFSMA inviante ed il periodo presumibilmente necessario a realizzare detto Piano.

La comunicazione suddetta può essere trasmessa mediante posta elettronica (e-mail)

Il PTS dovrà prevedere il coinvolgimento, nel processo trattamentale, dell'utente, della famiglia e delle strutture del territorio di provenienza dell'assistito.

La UF Salute Mentale Adulti inviante o l'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito hanno la facoltà di formulare eventuali osservazioni relative al Piano Terapeutico Specifico ed alla durata del trattamento medesimo.

Il Progetto Terapeutico Riabilitativo Individuale (PTRI) redatto dall'UFSMA inviante costituisce l'impegnativa di inserimento e dovrà essere conservato nella cartella della Unità Funzionale inviante e nel fascicolo dell'utente presso la Struttura.

Almeno 20 giorni prima della scadenza del periodo autorizzato il Consorzio, se ravvisa la necessità di prolungare il piano di trattamento, deve richiederne la proroga, specificando i motivi ed il periodo da autorizzare, alla Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito, che è tenuta a comunicare espressamente le proprie decisioni entro e non oltre il termine di detto piano di trattamento.

Il Consorzio, con motivate argomentazioni, può segnalare al Direttore dell'UF Salute Mentale Adulti inviante o suo delegato, la non opportunità a proseguire la permanenza in struttura dell'assistito.

Il Consorzio deve notificare al Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari, ai Servizi Amministrativi dell'Azienda competenti per territorio e/o all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito, la data effettiva di **dimissione** dell'utente nel termine di 5 giorni dalla cessazione del trattamento.

Per i ricoveri ospedalieri la comunicazione dovrà essere data immediatamente al Responsabile del contratto per gli aspetti sanitari ed entro 5 giorni dalla data di detto ricovero all'ufficio amministrativo di riferimento territoriale

La struttura deve altresì notificare tempestivamente all'Azienda eventuali **allontanamenti** non concordati degli utenti e altri eventi di rilevanza clinica (crisi comportamentali, episodi critici di possibile natura epilettica, reazioni avverse ai farmaci, insorgenza ex novo di sintomi clinicamente rilevanti).

Il percorso individuale dovrà considerarsi concluso con una delle seguenti modalità:

- valutazione da parte dell' UFSMA aziendale inviante o dell'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito, che consideri non più sussistenti le condizioni per la permanenza del soggetto nella struttura;
- auto dimissione del soggetto non concordata con il Direttore sanitario della struttura né con l'UF SMA aziendale inviante e nemmeno con l'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito.

In tal caso il Consorzio è tenuto a dare tempestiva comunicazione all'UF Salute Mentale Adulti inviante o all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito.

ART. 4 - MODALITÀ OPERATIVE

Il Consorzio si impegna a tenere una cartella clinica individuale per l'ospite, contenente, oltre a copia della Scheda di Inserimento, la scheda farmacologica, il PTRI e tutta la documentazione clinica dell'ospite. Detta cartella clinica può essere anche informatizzata e accessibile dall'esterno, purché sia adeguatamente garantita la protezione dei dati personali e particolari a norma del GDPR n. 679/2016 (Regolamento UE 2016/679).

Il Consorzio garantisce all'ospite la fruizione dei servizi nel rispetto dei ritmi di vita, dei desideri, aspirazioni e abitudini dello stesso, compatibilmente con quanto stabilito nel PTRI, mantenendo e sviluppando le relazioni con i familiari, anche attraverso le visite dei medesimi alla struttura.

Il Consorzio si impegna a disciplinare i rapporti tra assistito e la struttura, nel Regolamento e nella Carta dei Servizi, strumenti di comunicazione e trasparenza che la stessa dovrà predisporre e aggiornare coerentemente con i servizi offerti e che dovrà rendere pubblici.

L'ospite della struttura usufruisce delle prestazioni sanitarie previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base alla programmazione regionale e locale.

Il Consorzio si impegna altresì, a dare attuazione agli interventi previsti dal PTRI, alle prescrizioni mediche e a mantenere ogni rapporto con i Servizi invianti per assicurare all'assistito la fruizione di attività di socializzazione, prevenzione, cura e riabilitazione.

La struttura comunica tempestivamente ai Servizi invianti le variazioni più significative dello stato di salute dell'assistito e l'eventuale aggravamento.

Inoltre, la struttura è tenuta:

- a predisporre per l'assistito e a rendere attivi programmi e piani assistenziali individuali di carattere preventivo, terapeutico e riabilitativo da verificare periodicamente;
- a garantire le funzioni di interpretariato e mediazione culturale per gli utenti non italofofoni;
- in caso di necessità, a chiamare il medico curante dell'assistito o il medico della continuità assistenziale o con la Centrale Operativa del 118 con la quale deve essere previsto un accordo per la gestione delle emergenze - urgenze;
- a curare la somministrazione dei farmaci prescritti all'utente;
- a dotarsi dei presidi non personalizzati di tipo assistenziale come carrozzine, sollevatori, deambulatori, letti con snodi, sponde, materassi e cuscini antidecubito, nel rispetto dell'appropriatezza della prestazione, senza alcun onere a carico dell'assistito.

Tutte le attività e gli interventi di cui sopra devono essere registrati nella cartella clinica individuale.

Non si considera interruzione del percorso terapeutico l'eventuale ricovero ospedaliero cui il Consorzio dovrà dare tempestiva comunicazione alla UF SMA inviante, al Servizio amministrativo competente per territorio e all'Azienda Sanitaria di residenza dell'assistito.

La struttura dovrà inoltre disporre:

- degli ausili e dei presidi per l'incontinenza con sistemi di assorbenza (es. pannoloni e traverse salvaletto) di cui all'allegato 2 del DPCM 12/01/2017, ove necessario;
- del materiale per medicazioni ordinarie di cui all'Allegato 1 della Delibera GRT n. 503 del 24/04/1996.

Dovrà essere disponibile un defibrillatore; il personale deve essere formato al suo utilizzo.

Per tali prestazioni e materiali non potrà essere imputato alcun costo agli assistiti, in quanto rientranti nel corrispettivo riconosciuto dall'Azienda alla Struttura al successivo art. 6.

ART 5 - ELENCO DEL PERSONALE

Il Consorzio, al momento della stipula del presente contratto, consegnerà all'Azienda l'elenco e la qualifica del personale operante al suo interno; di ciascun operatore dovrà essere inviato il curriculum, da cui si evincano chiaramente i titoli di studio e l'iscrizione all'albo professionale di pertinenza, il Codice Fiscale, nonché l'indicazione circa il rapporto di lavoro, subordinato o di altra forma legale di idonea collaborazione. In tale elenco verrà indicato il personale che ha scelto di esercitare anche in regime di libera professione. Eventuali modifiche saranno comunicate all'Azienda tempestivamente.

ART. 6 - IMPORTO DELLA RETTA E TETTO DI SPESA

Per le prestazioni di cui alla presente convenzione, la struttura riceve un corrispettivo (retta giornaliera), dovuto per il posto occupato, il quale è composto da un'unica quota sanitaria omnicomprensiva e a totale carico dell'Azienda.

La retta giornaliera residenziale con frequenza sulle 24 ore giornaliere, riconosciuta alla struttura, è stabilita in € 149,47 (IVA 5% inclusa). Il costo complessivo annuale massimo per n. 10 posti residenziali non può superare l'importo di Euro 547.060,20 (cinquecentoquarantasettemilazerosessanta/20), I.V.A. 5% inclusa (importo riferito all'anno 2024 che conta 366 giorni)

La retta comprende i costi del personale per attività di assistenza di base, di riabilitazione extraospedaliera, socio-educative, nonché per il vitto e i materiali sanitari necessari, così come previsto dalla vigente normativa regionale.

È onere della struttura provvedere autonomamente all'approvvigionamento di componenti di arredo e accorgimenti dettati dalle particolari esigenze di comodità, di mobilitazione e di sicurezza degli assistiti non autosufficienti secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali.

Resta inteso che le prestazioni sanitarie previste dai LEA (protesica personalizzata, nutrizione enterale e parentale, ossigeno liquido e gassoso, medicazioni avanzate di cui al nomenclatore DPCM 12/01/2017, assistenza integrativa) sono garantite dal SSR senza nessun costo per gli assistiti.

La struttura si impegna a garantire l'assistenza farmaceutica agli assistiti secondo le necessità definite nel PTRI e sulla base della disciplina vigente (DL 347/2001 convertito in L. 405/2001, L.R. 40-2005).

I tetti di spesa di cui sopra sono da intendersi riferiti ad utenti residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Centro in quanto il costo che deriva dall'eventuale permanenza in struttura di utenti residenti in altre Aziende Sanitarie verrà direttamente fatturato dal Consorzio all'Azienda di residenza dei medesimi.

Le parti concordano che verranno remunerate esclusivamente le giornate di effettiva presenza e quelle in cui dovrà essere conservato il posto letto degli utenti come da specifica indicazione del Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto.

In quest'ultimo caso dalla retta giornaliera verrà detratto il costo della giornata alimentare pari ad euro 13,49 oltre la quota pro capite dei costi generali detraendo dalla retta un importo pari ad € 5,14.

ART.7- REVISIONE COSTI DELLA RETTA

Nell'eventualità di rinnovo per il secondo anno di durata del contratto potrà essere effettuata la revisione della retta operando, con riferimento agli altri costi diversi dal personale e dai costi generali, sulla base della variazione ISTAT accertata nell'esercizio precedente, secondo le procedure utilizzate dal Dipartimento "Amministrazione, Pianificazione e Controllo di Gestione" dell'Azienda.

Ai fini di quanto sopra, la mancata rilevazione e pubblicazione degli elenchi dei prezzi di mercato da parte dell'ISTAT comporterà l'applicazione della sola variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativa ai dodici mesi precedenti come pubblicata dall'ISTAT (variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente).

E' comunque prevista un'istruttoria da parte dell'Azienda al fine di verificare l'appropriatezza della richiesta di adeguamento in relazione ai prezzi concordati con il presente atto, oltre ad una puntuale verifica del rispetto di tutti gli istituti contrattuali sulla base dei quali sono stati determinati i costi orari per le varie figure professionali impegnate nella gestione della struttura.

La rivalutazione dei costi di cui sopra si attiva comunque dietro istanza da parte del Consorzio.

Il Consorzio si impegna ad applicare agli operatori individuati, le retribuzioni o equivalenti o migliorative del CCNL di settore, e attesta che la determinazione dei costi a base del servizio di cui si tratta tiene conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi di categoria in vigore nel tempo e nella località ove si svolge il servizio.

ART. 8 - RICOVERO OSPEDALIERO ED ALTRE ASSENZE

L'ospite della Struttura avrà diritto alla conservazione del posto a seguito di ricovero ospedaliero, per tutta la durata di detto ricovero.

E' prevista la conservazione del posto per brevi rientri in famiglia, indicati nel Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale, fino a 7 giorni, preventivamente autorizzati dal Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UFC Salute Mentale Adulti.

In caso di assenze per motivi familiari o rientro temporaneo in famiglia non previsti dal Piano Terapeutico Riabilitativo Individuale o di allontanamento volontario e non autorizzato dalla Struttura, il servizio amministrativo della medesima può concordare il mantenimento del posto, previo parere del

Responsabile della Gestione Sanitaria del Contratto nella figura del Responsabile UFC Salute Mentale Adulti ed in questo caso la retta verrà decurtata per ogni giorno di assenza.

Nel caso di assenze con durata certa (ricoveri programmati, rientri in famiglia), la struttura si impegna a effettuare una riorganizzazione dei turni del personale o una redistribuzione delle risorse al fine di fornire attività individuali, anche esterne, o per l'osservazione di possibili candidati ai nuovi inserimenti. Eventuali costi aggiuntivi per particolari regimi dietetici possono essere riconosciuti a parte, qualora adeguatamente certificati previa presentazione di preventivo da parte del Consorzio.

La motivazione delle assenze, previste dal presente articolo, deve essere indicata esplicitamente nel prospetto presenze degli utenti, sottoscritto ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, dal Direttore Sanitario della struttura o da altro Responsabile individuato, che la struttura è tenuta a inviare mensilmente al Direttore dell'UF SMA e ai Servizi Amministrativi dell'Azienda, competenti per territorio.

Per la remunerazione in caso di assenze si rimanda all'ultimo periodo dell'art. 6 del presente accordo.

ART. 9 - RISPETTO NORMATIVA VIGENTE

Le attività all'interno della struttura devono essere condotte nel pieno rispetto della legge sulla trasparenza (D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013 e ss.mm.ii), sul procedimento amministrativo (Legge n. 241 del 07.08.1990 e ss.mm.ii), sul trattamento dei dati personali e della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.LGS 196/03 così come novellato dal D.LGS 101/18 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Per quanto riguarda i requisiti inerenti alla normativa sulla sicurezza e di prevenzione incendi, il Consorzio garantisce tutti gli obblighi derivanti dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni, anche relativamente alla gestione delle emergenze, alla prevenzione incendi e del primo soccorso.

Gli obblighi relativi ad interventi strutturali, impiantistici e di manutenzione necessari per assicurare ai sensi del D. Lgs. 81/2008 la sicurezza dei locali sono a carico del Consorzio che si impegna ad adeguare la stessa, il personale e l'organizzazione secondo le normative nazionali e regionali che potranno intervenire nel periodo di vigenza del presente atto.

La Struttura assicura il rispetto del novellato Titolo X del D.LGS 81/08 a seguito della pandemia Covid 19.

ART. 10 - CONTROLLI

La funzione di controllo esterno rappresenta una componente essenziale per il corretto funzionamento del sistema nel suo complesso e per favorire il miglioramento della qualità delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario Regionale.

L'Azienda si riserva, in ordine alle attività erogate dalla struttura e sulla base dell'attuale normativa in materia, di effettuare attività di controllo e vigilanza, tramite le strutture aziendali preposte, sul rispetto del presente accordo contrattuale.

A tale scopo la struttura metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Si conviene altresì che saranno attivati anche controlli di tipo amministrativo effettuabili sia mediante accesso diretto alla struttura, sia a mezzo della documentazione amministrativa da unirsi alla richiesta di pagamento a prova della prestazione erogata.

ART. 11 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il Consorzio procederà alla fatturazione dell'attività sulla base del prospetto delle presenze mensili validato dall'Azienda. Tale prospetto dovrà essere inviato entro il quinto giorno del mese successivo a quello a quello in cui sono state effettuate le prestazioni, debitamente sottoscritto dal legale Rappresentante del Consorzio o suo delegato ai sensi del DPR 445/2000, al Responsabile del contratto

per gli aspetti sanitari di cui al successivo art. 23 che dovrà validarlo entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata detta validazione, il Consorzio potrà emettere la fattura salvo eventuale conguaglio da effettuarsi nel mese successivo.

Il prospetto riepilogativo dovrà contenere i seguenti elementi:

- Cognome, nome,
- Comune di residenza anagrafica dell'utente,
- Codice fiscale dell'utente rilevato dalla tessera sanitaria,
- Giorni di effettiva presenza,
- Data di ingresso e data delle dimissioni.

Le fatture relative agli utenti residenti in altre Aziende sanitarie dovranno essere inviate direttamente alle stesse.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 6 del Decreto MEF n. 55 del 3/4/2013, così come modificato dall'art. 25 del D. L. n. 66 del 24/4/2014 (convertito nella L. n. 89 del 23/6/2014) il Consorzio provvederà alla fatturazione elettronica dell'attività tramite il Sistema di Interscambio (SDI).

La fattura potrà essere emessa solo dopo la verifica di quanto trasmesso e l'emissione del relativo ordine di acquisto delle prestazioni attraverso il sistema NSO (nodo smistamento ordini - Decreto MEF 27/12/2019).

Qualora queste operazioni non siano svolte come sopra indicato, non potrà esser dato corso al regolare pagamento delle prestazioni.

La fattura elettronica relativa a utente residente nell'Azienda USL Toscana Centro dovrà essere indirizzata al Codice Univoco d'Ufficio identificativo relativo all'Area di residenza dell'assistito. Sarà cura dell'Azienda comunicare i Codici Univoci d'Ufficio identificativi delle quattro Aree: empolese, fiorentina, pratese e pistoiese di cui è costituita l'Azienda USL Toscana Centro.

Sarà altresì cura dell'Azienda Sanitaria comunicare eventuali variazioni dei Codici Univoci.

Il Consorzio si impegna inoltre a seguire tutte le indicazioni comunicate dall'Azienda su tale materia.

Eventuali contestazioni dovranno essere formalizzate entro 30 giorni dal ricevimento della suindicata quantificazione.

L'Azienda provvederà, purché sia stato rispettato dal Consorzio quanto previsto dai precedenti articoli, a pagare le competenze regolarmente fatturate dal Consorzio, corrispondenti alle giornate di effettiva presenza per la retta giornaliera entro 60 giorni dal ricevimento della fattura.

In caso di ritardato pagamento saranno applicati gli interessi di cui al D.Lgs n. 231 del 2002, così come modificato dal D.Lgs 09/11/2012, n. 192 e s.m.i..

I termini di decorrenza sono interrotti in caso di contestazioni.

L'Azienda accetta l'eventuale cessione da parte del Consorzio dei diritti di credito e di ogni altro diritto derivante a suo favore dal presente contratto e/o del contratto stesso a Banche, Società di Factoring, di Leasing o altre istituzioni finanziarie e l'Azienda si impegna a sottoscrivere la modulistica richiesta a tal fine dalla Società cessionaria.

Resta inteso che il Consorzio rimarrà solidamente responsabile con la Società cessionaria per l'adempimento in favore dell'Azienda delle obbligazioni tutte derivanti dal presente contratto.

ART. 12 - DEBITO INFORMATIVO

Il Consorzio si impegna ad inserire nel relativo applicativo tutti i dati componenti l'RFC160, necessari alla registrazione dell'attività nonché tutti i dati di cui necessita il Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze dell'Azienda affinché venga assolto il debito informativo regionale previsto dal flusso

amministrativo corrente RFC160. Il Consorzio è tenuto a comunicare al Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze i dati da correggere ed integrare. L'Azienda comunicherà di volta in volta gli eventuali aggiornamenti nel contenuto dei dati sulla base degli atti regionale (aggiornamento RFC160).

ART. 13 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI E VERIFICA ADEMPIMENTI FISCALI E CONTRIBUTIVI

Ai sensi di quanto previsto dalla determinazione ex AVCP (ora ANAC) n. 4 del 07.07.2011, le prestazioni oggetto del presente contratto non sono soggette agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3, comma 1, Legge 136/2010; sono fatte salve diverse disposizioni normative o interpretative che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. Il Consorzio si impegna ad utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva.

L'Azienda, ai fini del pagamento delle competenze dovute al Consorzio, acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e la certificazione di regolarità contributiva ENPAM.

La liquidazione delle competenze avverrà solo nel caso in cui il Consorzio risulti in regola con la contribuzione verso gli Enti previdenziali.

ART. 14 - EFFICACIA DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Il presente accordo contrattuale è sottoscritto dall'Azienda USL Toscana Centro nel cui territorio la Struttura ha sede, ed ha efficacia nei confronti di tutte le altre Aziende sanitarie del territorio regionale e delle Aziende sanitarie anche di altre regioni italiane che intendono usufruire delle prestazioni di cui al presente accordo nelle modalità previste all'art. 3.

ART. 15 - INADEMPIENZE, SOSPENSIONE, RECESSO, RISOLUZIONE

1. Inadempienze e penali.

Nel caso di riscontrate inadempienze al presente contratto, l'Azienda è tenuta a contestare per iscritto tramite PEC le inadempienze stesse; le eventuali controdeduzioni del Consorzio dovranno essere comunicate all'Azienda entro e non oltre il termine massimo di 15 giorni dal ricevimento delle contestazioni.

In caso di non accoglimento delle controdeduzioni da parte dell'Azienda, il competente Ufficio aziendale procederà all'applicazione delle penali commisurate al danno arrecato e graduate, in base alla gravità della violazione, da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 1.000,00 anche tramite compensazione con quanto dovuto al Consorzio per le prestazioni rese.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Azienda a richiedere il risarcimento degli eventuali danni derivanti dalla mancata o non conforme attività dovuta ai sensi del presente accordo. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non costituisce esonero in alcun caso per il Consorzio dall'adempimento dell'obbligazione per la quale è inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Azienda si riserva di sospendere il pagamento dei corrispettivi mensili in caso di inadempienza o scorretto invio della rilevazione mensile delle presenze.

2. Sospensione

L'Azienda si riserva la facoltà di sospendere il contratto qualora accerti il mancato rispetto degli adempimenti previsti dall'art. 2 del presente accordo. Di fronte a tale inosservanza sarà concesso al Consorzio un termine di 30 giorni dalla contestazione affinché si adegui alla normativa. Al termine di tale periodo, qualora venga verificato il persistere dell'inottemperanza, si procederà a sospendere la convenzione per 90 giorni, al termine dei quali, nel caso perduri la violazione, il contratto si intenderà automaticamente risolto.

3. Recesso

Qualora il Consorzio intenda recedere dal contratto deve darne comunicazione all'Azienda tramite PEC con preavviso di almeno tre mesi.

L'Azienda può recedere dalla convenzione per motivate esigenze di pubblico interesse o per il sopraggiungere di diversa normativa regionale o nazionale in materia, dando comunicazione tramite PEC con preavviso di tre mesi. In tale caso, nessun indennizzo è dovuto al Consorzio da parte dell'Azienda.

4. Risoluzione

L'Azienda può risolvere il contratto previa comunicazione scritta inoltrata tramite PEC e con preavviso, di norma, di un mese, nei seguenti casi:

- reiterate contestazioni per fatturazione errata;
- reiterate ipotesi di inosservanza delle disposizioni del presente contratto tali da essere valutate dall'Azienda, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione del contratto;
- sospensione dell'attività, non preventivamente concordata con l'Azienda.

5. Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto decade di diritto nei seguenti casi:

- ritiro dell'autorizzazione/accreditamento sanitario;
- accertato caso di incompatibilità addebitabile a responsabilità del Consorzio;
- in caso di condanne penali o misure di prevenzione o sicurezza per reati contro il patrimonio, la Pubblica Amministrazione, o per reati di tipo mafioso sulla base della normativa vigente;
- in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento Europeo 2016/679 (RGPD), del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i., e della deliberazione del Direttore Generale n. 179 del 30.01.2019 visibile sul sito aziendale www.uslcentro.toscana.it alla voce "privacy".

Ai sensi di quanto indicato ai punti 4, 5 e 6 del dispositivo della delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 179/2019, è allegato al presente accordo contrattuale, quale sua parte integrante e sostanziale, l' "Atto di nomina a Responsabile del Trattamento Dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", allegato B.

Il Referente trattamento dei dati competente provvederà con le modalità di cui all'art. 24 dell'allegato B al contratto tra Azienda e Consorzio di cui al presente provvedimento, ove è prevista la possibilità di impartire per iscritto eventuali ulteriori specifiche che dovessero risultare necessarie per il corretto svolgimento delle attività di trattamento dei dati e in considerazione dell'istituzione Gruppo di Lavoro Protezione Dati (punto 8 del dispositivo della deliberazione del Direttore Generale n. 179/19).

Il Consorzio dovrà attenersi a quanto previsto nella procedura di cui alla Delibera del Direttore Generale dell'Azienda USL Toscana Centro n. 250 del 28/02/2020 "Sistema Aziendale Privacy: adozione procedura violazione dati" (c.d. Data breach);

ART. 17 - CARTA DEI SERVIZI

Il Consorzio adotta ed attua una propria Carta dei Servizi, sulla base dei principi indicati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 Gennaio 1994 e dello schema generale di riferimento della Carta dei Servizi pubblici sanitari emanato con DPCM del 19-05-1995. Di detta Carta dei Servizi il Consorzio a deve dare adeguata pubblicità agli utenti nelle modalità previste dalla normativa vigente ed inviata in copia all' Azienda.

ART. 18 - POLIZZE ASSICURATIVE

A copertura dei rischi inerenti l'attività svolta, per conto dell'Azienda, dal Consorzio con mezzi, strumenti e personale propri, lo stesso dichiara espressamente di essere in possesso della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, con massimali adeguati e dal medesimo ritenuti congrui, della polizza assicurativa a copertura del rischio incendio fabbricati, nonché della polizza infortuni in favore dei soggetti che usufruiscono delle prestazioni oggetto del presente accordo, esonerando espressamente l'Azienda da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'attività oggetto dell'accordo stesso.

ART. 19 - INCOMPATIBILITA'

Il Consorzio si impegna ad accertare e dichiarare che nessuno dei sanitari o di altro personale che opera presso la struttura si trova in situazione di incompatibilità rispetto alla Legge 412/1991 e ss.mm.ii. art.4 co. 7 e L. 662/1996 e ss.mm.ii. art. 1 co. 5 e co. 19.

Della verifica sopra indicata viene data comunicazione con apposita dichiarazione scritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. a questa Azienda entro il 31 gennaio di ogni anno.

È fatto altresì divieto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e ss.mm.ii. e del Piano Nazionale Anticorruzione, ai dipendenti dell'Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali concernenti le attività del presente accordo, di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego attività lavorativa o professionale presso la struttura.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Consorzio è tenuto a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura, i principi contenuti nel codice di comportamento dell'Azienda adottato con deliberazione n. 16 del 11.01.2023 e pubblicato sul sito aziendale alla voce "amministrazione-trasparente- disposizioni generali - atti generali".

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di Firenze.

ART. 22 - DECORRENZA

Le parti convengono che il presente accordo ha validità 36 mesi a decorrere dalla data dell'ultima firma digitale apposta.

Alla scadenza dei 36 mesi, dopo verifica dell'attività svolta ed a seguito di accordo espresso tra le parti, è possibile rinnovare il contratto di anno in anno rilevato il fabbisogno e nel rispetto delle normative in quel momento vigenti per la scelta del contraente, per ulteriori due anni. Alla scadenza è prevista la possibilità di attivare una proroga di tre mesi. Resta inteso che il rinnovo sarà effettuato nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 " Importo della retta e tetto di spesa" del presente accordo contrattuale, in particolare per quanto concerne la definizione dei tetti di spesa.

Ogni variazione al presente contratto deve essere concordata fra le parti e recepita con atto scritto, fatte salve eventuali decisioni a livello nazionale e regionale in materia.

ART. 23 - RESPONSABILI DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Sono individuati quali responsabili dell'accordo contrattuale:

- il Responsabile del Procedimento ai sensi L. 241/1990 e ss.mm.ii. nella figura del Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli Dott.ssa Annalisa Ghiribelli;

- il Responsabile del Contratto per gli aspetti sanitari nella figura del Responsabile UF Salute Mentale Adulti Sud Est 10 (Chianti-Bagno a Ripoli) dell'Azienda USL Toscana Centro Dott. Massimo Cellini;

- per il Consorzio: il Responsabile della convenzione nella figura del Referente per le Cooperative di tipo A, Dott.ssa Fiorella Alunni.

ART. 24 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Il presente contratto, che consta di n. 13 pagine, sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente accordo è in esenzione dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 27/bis del DPR 26.10.1972 n° 642 e successive modifiche e integrazioni.

Art 25 - CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.

ART 26 - SOTTOSCRIZIONE

Il presente accordo contrattuale viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Consorzio Astir :
Il Legale rappresentante Sig. Simone Gelsumini
(firmato digitalmente)

Per l'Azienda USL Toscana Centro
Il Direttore della SOS Dipartimentale Servizi Amministrativi per territorio e sociale Firenze Empoli
Dott.ssa Annalisa Ghiribelli
(firmato digitalmente)

il Responsabile del Contratto per gli aspetti sanitari
Dott. Massimo Cellini
(firmato digitalmente)